

BARBIELLINI-AMIDEI. Viva il debitore!

FANI. Camerata Barbiellini, se ella avesse ben compreso le mie parole, non avrebbe lanciato questo grido. Ho detto che la riforma deve essere equilibrata e l'equilibrio non è compatibile con le esagerazioni. (*Nuova interruzione del deputato Barbiellini*).

PRESIDENTE. Onorevole Barbiellini, si meraviglia forse che io non l'abbia ancora richiamato? (*ilarità*).

FANI. Onorevoli Camerati ho finito.

Nel raccomandare queste mie modeste osservazioni all'onorevole Ministro per la giustizia, esprimo l'assoluta fiducia che la riforma in preparazione sarà degna dell'alto intelletto dell'onorevole Solmi e del clima storico e politico in cui l'Italia fortunatamente vive. Ed in tal modo sarà mantenuta un'altra promessa del Duce, il quale sin dal 3 febbraio 1919 affermava doversi dare al popolo nostro una giustizia semplice, comoda, rapida, tale cioè da non soffocare colui che la invoca, ma da accrescere in lui la fede nello Stato e nel Regime. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Genovesi. Ne ha facoltà.

GENOVESI. Onorevoli Camerati, i problemi connessi all'assetto amministrativo della giustizia, rendono attuale una ricerca. Quale posizione conservi l'ordine giudiziario di fronte alla costituzione dello Stato Fascista; quali funzioni o compiti gli appartengano nello svolgimento di un fecondo trapasso rivoluzionario.

Se noi guardiamo ai passi giganteschi compiuti nell'ambito della legislazione fascista, esempio e modello alle legislazioni di tutto il mondo, per l'alto grado di unità e di potenza raggiunte, per volontà del Capo, non possiamo certo non pensare a un ordinamento amministrativo che non sia meno efficiente e vivificato dallo spirito della Rivoluzione.

Lo Stato Fascista, organizzandosi sempre più saldamente, ha trasformato tutto quanto sopravviveva dei vecchi organismi e, dove ne ha conservato le forme, ne ha mutato lo spirito e la sostanza delle funzioni. Tuttavia, poichè ogni fase di sviluppo presuppone la sostituzione di nuove idee a vecchie concezioni, non è superfluo stabilire quali presupposti dottrinari rappresentino tuttora effettive garanzie di avanzamento in sviluppi ulteriori di una riforma, e quali altri invece ed eventualmente elementi di semplice arresto, vere soste nella marcia delle idee.

L'attualità del tema è suggerita dalla importanza dei problemi che ha creato la attività

dei nuovi istituti corporativi, con l'ampliamento dei poteri, la disciplina delle fonti di produzione delle norme giuridiche, lo studio di nuovi ordinamenti legislativi.

Il concetto della sovranità dello Stato, che ha acquistato ampiezza di significato giuridico e politico, universale, ha condotto a riconoscere che lo Stato, quale coscienza e volere dei fini superiori della Nazione, è l'organo creatore per eccellenza delle leggi, è la fonte unica del diritto obbiettivo, e l'espressione riconosciuta della potestà legislativa.

Superata l'antica disputa sulle divisioni dei poteri, nessun diaframma, si riconosce, è concepibile nè esiste più tra potestà giurisdizionale e potestà governativa — e si può aggiungere legislativa — nello Stato totalitario.

Che anzi la creazione di organi statuali nuovi in relazione specialmente alla struttura dello Stato, organi che hanno potestà di emettere determinati provvedimenti o emanare particolari norme di condotta, non annulla il principio fondamentale della certezza giuridica, in quanto tale potestà promana sempre ed esclusivamente dallo speciale organo di sovranità che è quello legislativo.

È anzi tra i maggiori disegni del Fascismo quello certamente di pervenire alla formazione della legge attraverso la manifestazione più rigorosamente controllata della volontà e dei bisogni collettivi, sì che essa sia veramente la sintesi della volontà del maggior numero di categorie e di interessi.

Tale pluralità di cooperazione, che acquista più largo significato e più ampio respiro nel principio nuovo costituzionale della pluralità e conseguente gerarchia degli organi di produzione delle norme giuridiche, non significa quindi confusione di potestà, ma sibbene manifestazione sempre più coordinata e ricca di forza spirituale, di volontà sovrana dello Stato.

Così che può affermarsi che, quanto più la produzione del diritto promana da organi multipli con compiti prelegislativi o addirittura legislativi, tanto più si individua e delimita la potestà legislativa, nettamente distinguendola da quella di applicazione del diritto, devoluta ad organi diversi in funzione di una diversa potestà, quella giudiziaria.

Or non sembra che nè in conto di anticipazioni originali, nè sotto veste di elaborazione dottrinale corporativa, possa darsi credito a una corrente di pensiero che sorta in Germania qualche decennio fa e diffusasi in Austria e in Francia, quivi fra la schiera dei socialisti e degli anarchici del diritto,